

"L'**art. 602 quater**, introdotto dalla l. n. 172/2012, incide sull'elemento soggettivo delle figure di reato in esso richiamate (compresa in particolare la prostituzione minorile) riducendo l'area dell'errore di fatto scusabile (art. 47 comma 1 c.p.). Ne consegue che, in relazione ai fatti di reato commessi prima della sua introduzione, rappresenta *una modifica in senso sfavorevole all'autore del reato*, che non può essere applicata retroattivamente".

"Ai fini dell'integrazione del delitto di **concussione** è necessario che la condotta abusiva del pubblico ufficiale divenga positivamente concreta, nel senso che la vittima deve essere posta nella condizione di percepirne l'effettiva portata intimidatoria e costrittiva, idonea a ingenerare in lei il timore di un **danno contra ius**, in caso di mancata adesione alla richiesta dell'indebito che gli viene rivolta. E' necessario, in sostanza, dimostrare che il pubblico ufficiale ha abusato delle sue qualità o dei suoi poteri, **esteriorizzando concretamente un atteggiamento idoneo a intimidire la vittima**, tanto da incidere negativamente sulla sua integrità psichica e sulla sua libertà di autodeterminazione".

"Il **timore autoindotto**, di per sé, non incide sulla libertà di determinazione del soggetto, tanto che non integra, anche sul piano civilistico, un vizio della volontà, quale causa di annullamento del contratto (**art. 1437 cod. civ.**)".

"La **concussione non è un reato di posizione**: non è infatti la mera posizione sovraordinata e di supremazia, sempre connaturata alla qualifica di pubblico ufficiale in ragione della qualità rivestita o della funzione svolta, a integrare il delitto di concussione soltanto perché la controparte, per motivazioni a sé interne, venga comunque ad avvertire uno stato di soggezione. E si è di fronte a un'evidente petizione di principio se si afferma che **un'alta carica dello Stato**, se contrastata in una sua richiesta, certamente attiverebbe iniziative ritorsive nei confronti della persona che ha osato contrastarla".

"L'**effetto coartante o induttivo sulla libertà di determinazione del soggetto rivestito di qualifica pubblicistica** deve essere apprezzato con particolare prudenza, in considerazione dell'**elevato grado di resistenza** che da lui ci si aspetta e che, secondo la fisiologica dinamica che connota lo specifico rapporto intersoggettivo, deve rendere recessiva la forza intimidatrice o persuasiva di cui è destinatario".

"La condotta induttiva, rilevante per la configurabilità della fattispecie di cui all'**art. 319-quater c.p.**, si caratterizza per la **prospettazione di un vantaggio indebito**. Tale vantaggio non può peraltro ritenersi conseguente, di per sé, a un comportamento accondiscendente nei confronti di una richiesta di un superiore gerarchico o, comunque, di un'**alta carica dello Stato**: si tratta all'evidenza di argomento assertivo, di mero sospetto, irrilevante se non trova alcun riscontro probatorio nei dati processuali acquisiti".

(Massime a cura di Gian Luigi Gatta)